

attività che saranno svolte dalla Guardia di finanza in esito al presente protocollo - ogni utile e concreta iniziativa per l'assistenza e la protezione sociale (sanitaria) degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo e loro familiari.

Tali controprestazioni saranno concordate in seno ad uno specifico "tavolo tecnico" da istituire, del quale farà parte il dirigente del servizio sanitario del Comando regionale Sicilia nonché altri rappresentanti dello stesso Comando secondo intese di dettaglio da definire in altra sede.

Palermo, 22 novembre 2010.

Regione siciliana
Assessorato della salute

Russo

Guardia di finanza
Comando regionale Sicilia
Il comandante
Generale Achille

(2010.50.3470)102

DECRETO 9 dicembre 2010.

Accordo di programma tra l'Assessorato della salute e la Croce Rossa Italiana finalizzato all'utilizzo condiviso della rete radio CRI per le finalità del servizio emergenza urgenza 118 nell'ambito della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992 che impartisce alle Regioni le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico "118";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 229/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 per quanto in atto vigente;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto l'art. 24 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, relativo alla rete dell'emergenza-urgenza sanitaria;

Vista la nota assessoriale prot. n. 6436 del 27 ottobre 2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di soccorso 118;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento di attività di interesse comune";

Visto il decreto interministeriale del 6 ottobre 1998 che ha disciplinato l'impiego delle frequenze radio da impiegare nell'ambito del SUES 118;

Vista la legge regionale n. 8/86 che ha finanziato alla Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, fra l'altro, la realizzazione di una rete radio ricetrasmittente finalizzata a garantire le comunicazioni radio, nell'ambito del sistema dell'emergenza urgenza sanitaria, sul territorio regionale;

Visti gli accordi ponte sottoscritti tra questo Assessorato della salute e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, rispettivamente in data 5/10 agosto 2010 e in data 30 settembre 2010;

Considerato che con la Convenzione del 31 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, è stato disciplinato, fra l'altro, l'uso condiviso, tra le mede-

sime amministrazioni, della predetta rete radio ricetrasmittente, finalizzato alla gestione del trasporto infermi nell'ambito del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione siciliana;

Considerato che la Regione siciliana continua a non disporre, in atto, di una propria rete radio dedicata al servizio di emergenza urgenza sanitaria regionale 118;

Considerato che con i decreti n. 2083/10 del 12 agosto 2010 e n. 2489/10 del 14 ottobre 2010 sono stati approvati gli accordi ponte sottoscritti tra l'Assessorato della salute e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, siglati in data 5/10 agosto 2010 e in data 30 settembre 2010, rispettivamente per il periodo 1 agosto - 30 settembre 2010 e per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2010 al fine di consentire l'uso condiviso della rete radio CRI per le finalità del sistema emergenza urgenza 118;

Ritenuto, pertanto, necessario doversi continuare ad avvalere della rete radio, fino ad oggi già utilizzata per le finalità del SUES 118, in forza della convenzione stipulata in data 31 marzo 2001 e s.m.i., tra l'Assessorato regionale della sanità e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia disciplinandone l'uso condiviso mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con validità 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, e ciò, nelle more della realizzazione del sistema di telecomunicazione dedicato al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, previsto dal DPR 27 marzo 1992;

Considerato che tale accordo di programma è stato siglato dalle parti in data 16 novembre 2010;

Considerato che il medesimo accordo di programma è stato approvato con decreto n. 2854/10 del 22 novembre 2010;

Considerato tuttavia che, per mero errore materiale, per un refuso, la seguente premessa "Considerato che con la Convenzione, del 31 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità ha finanziato alla Croce Rossa Italiana..omissis.." risulta non correttamente postulata, inficiando il proprio provvedimento, decreto n. 2854/10 del 22 novembre 2010;

Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere alla revoca del succitato decreto n. 2854/10 del 22 novembre 2010 e, contestualmente, di dover procedere all'adozione del provvedimento formale di approvazione del suddetto accordo di programma;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il proprio decreto n. 2854/10 del 22 novembre 2010 è revocato.

Art. 2

Il presente decreto approva l'unito accordo di programma finalizzato all'utilizzo condiviso della rete radio CRI per le finalità del SUES 118, per il periodo 1 gennaio 2011/31 dicembre 2011.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 dicembre 2010.

RUSSO



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato regionale della Sicilia



Regione siciliana

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE E

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA PER L'UTILIZZO DELLA RETE RADIO C.R.I. PER LE FINALITÀ DEL SERVIZIO EMERGENZA URGENZA 118 NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA

PREMESSO

che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento di attività di interesse comune"; e che l'accordo, "consistente nel consenso unanime di tutte le parti, produce effetti analoghi agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990";

che la legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata recepita in Sicilia con la legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni; che, a tal fine, si sono tenuti appositi incontri con i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte ed interessate al presente accordo, giusti verbali delle riunioni tenutesi in data 13 maggio e 3 giugno u.s.;

che con legge regionale n.8/86 la Regione siciliana ha finanziato alla Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, fra l'altro, la realizzazione di una rete radio ricetrasmittente finalizzata a garantire le comunicazioni radio, nell'ambito dell'emergenza urgenza sanitaria, sul territorio regionale;

che con la Convenzione del 31 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta tra le medesime Amministrazioni, è stato disciplinato, fra l'altro, l'uso condiviso della predetta rete radio ricetrasmittente, finalizzato alla gestione del trasporto infermi nell'ambito del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, della Regione siciliana;

che l'Assessorato della sanità, nell'ambito di quanto previsto per la manutenzione straordinaria di cui all'art. 12, lettera c), della citata Convenzione, del 31 marzo 2001, tra l'Assessorato della sanità e la Croce Rossa Italiana, ha finanziato l'ammodernamento della rete radio finalizzato all'adeguamento a quanto previsto dalla normativa D.M. 12 giugno 1998, n. 349, delle apparecchiature del sistema radio in uso al SUES 118;

che in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, art. 24, è stata costituita, in data 22 dicembre 2009, apposita società consortile "Sicilia Emergenza-Urgenza sanitaria SCpa", in house providing, ad intero capitale pubblico, al fine della gestione ed espletamento del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, su tutto il territorio regionale;

che la Regione siciliana non dispone, in atto, di una propria rete radio dedicata al servizio di emergenza urgenza sanitaria regionale 118 e, pertanto, nelle more che venga realizzato il proprio impianto di radio-frequenza e al fine di evitare ogni possibile interruzione di detto servizio, in via del tutto eccezionale, al fine di garantire la continuità del servizio su tutto il territorio della regione, si rende necessario avvalersi della rete fino ad oggi già utilizzata per le finalità del SUES 118, in forza della Convenzione stipulata, in data 31 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, tra l'Assessorato regionale della sanità e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia e ciò nelle more della realizzazione del sistema di telecomunicazione dedicato al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dal successivo decreto interministeriale del 6 ottobre 1998, emanato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle comunicazioni;

che nelle riunioni tenutesi in data 13 maggio e 3 giugno c.a. si sono raggiunte le necessarie intese tra le Amministrazioni interessate, finalizzate alla sottoscrizione del presente accordo allo scopo di consentire l'utilizzo condiviso della rete radio afferente alla C.R.I., nonché delle apparecchiature di proprietà della medesima;

che, per quanto precede, appare necessario avvalersi della procedura di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, provvedendo alla sottoscrizione di un "Accordo di Programma" che contenga i tempi e le

modalità di espletamento degli adempimenti di cui agli impegni assunti dalle singole Amministrazioni interessate;

PRESO ATTO

che, giusta i verbali del 13 maggio e del 3 giugno u.s., nelle more della definizione di un accordo di programma più ampio in ordine a:

1. formazione/impiego del volontariato CRI in attività di supporto al SUES 118;
2. formazione personale autista/soccorritore;
3. affitto locali;
4. altre attività di interesse comune (interventi nel campo dell'attività socio-sanitaria, assistenza domiciliare, trasporti secondari da presidi ospedalieri, eventuali trasporti in urgenza ad integrazione di quelli già in atto, attività di pronto farmaco, progetti relativi alla promozione della raccolta e donazione del sangue, trasporto emodializzati, etc.);

appare necessario definire un accordo di programma finalizzato all'utilizzo condiviso della rete radio CRI, per le finalità del sistema emergenza urgenza 118, con validità fino al 31 dicembre 2011 che, previa intesa fra le parti, è prorogabile, nel caso di mancata realizzazione della rete radio regionale, di anno in anno, agli stessi patti e condizioni, fatta salva la rivalutazione ISTAT.

CONSIDERATO CHE

- la rete radio a supporto dell'emergenza urgenza sanitaria 118, con frequenze già concesse alla Croce Rossa Italiana, è stata realizzata sulla base del progetto tecnico presentato al Ministero delle comunicazioni, che tiene conto e rispecchia le esigenze di collegamento dei bacini sanitari e delle postazioni del SUES 118;
- il decreto interministeriale del 6 ottobre 1998 ha disciplinato l'impiego delle frequenze radio da impiegare nell'ambito del SUES 118; il Ministero dell'economia-comunicazioni ha già approvato il progetto tecnico in ordine alle telecomunicazioni d'emergenza nell'ambito della Regione siciliana, indicando, in via preliminare, le frequenze in UHF per i collegamenti operativi a supporto dei servizi SUES 118;
- è in fase di definizione la procedura per la realizzazione, a cura della Regione siciliana, della nuova rete radio digitale per i collegamenti in fonia/dati a supporto dei servizi SUES 118;
- a fronte di tale utilizzazione la Regione riconosce un canone annuo forfettario ed omnicomprensivo, così come espresso al successivo articolo 4 del presente accordo di programma;
- la CRI Comitato regionale della Sicilia è stata autorizzata alla stipula del presente accordo di programma dal proprio comitato nazionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, in rappresentanza delle Amministrazioni interessate, stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Quanto citato in premessa è parte integrante del presente accordo di programma, con validità annuale, e costituisce presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Il presente accordo di programma viene firmato per l'Assessorato regionale della salute, dall'Assessore regionale per la salute dott. Massimo Russo nato a Mazara del Vallo (TP) il 24 giugno 1961, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato regionale della salute, piazza Ottavio Ziino 24, e per la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, dal commissario straordinario, dott. Saverio Ciriminna, nato a Catania l'8 ottobre 1944 e domiciliato, per la carica, presso la sede della CRI Comitato regionale della Sicilia, via Piersanti Mattarella n. 3/a - Palermo.

Il medesimo accordo di programma ha per oggetto la gestione condivisa del sistema radio della CRI a supporto dell'emergenza urgenza sanitaria 118, nonché l'utilizzo, a titolo gratuito, delle frequenze in concessione alla medesima CRI.

Art. 3

La Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, per effetto del presente accordo, mette a disposizione tutto il sistema di telecomunicazione (rete radio e relative attrezzature fisse e mobili) attualmente in uso condiviso, al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia.

Gli impianti di detto sistema sono di seguito, brevemente, indicati:

- apparecchiature per le quattro reti radio isofrequenziali sincrone e relativa dorsale di linkaggio regionale;
- apparecchiature radio per le quattro centrali operative;
- apparati radio veicolari fissi e mobili nelle ambulanze del servizio di emergenza urgenza 118.

L'elencazione di tali attrezzature, la dislocazione territoriale ed i dati identificativi sono riportati nell'elenco allegato al presente accordo di programma.

In considerazione della inscindibilità del servizio globale di assistenza, l'uso delle apparecchiature viene esteso a tutto il personale afferente al servizio urgenza emergenza 118, ed in particolare a quello addetto alle ambulanze e ai servizi di elisoccorso nonché al personale addetto alle centrali operative, sempre che sia abilitato a svolgere tale funzione.

Art. 4

La Regione siciliana, Assessorato regionale della salute, a fronte dell'utilizzazione del sistema radio CRI, attualmente in uso al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia, si impegna a riconoscere alla CRI, per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2011, un canone annuo forfettario omnicomprensivo di € 300.000,00 per l'utilizzo condiviso della rete radio, stimato sulla scorta delle spese in atto sostenute per garantire la piena funzionalità del sistema radio.

Al riguardo la CRI si assume ogni obbligo di manutenzione che si impone al fine di garantire la costante efficienza del servizio.

Nel caso in cui la CRI non possa provvedere ad assumere la gestione diretta della manutenzione ordinaria di cui all'articolo precedente l'accordo ponte con scadenza 31 dicembre 2010, prorogato di gg. 60, conseguentemente l'importo di cui al comma 1 sarà decurtato di due ratei pari a 50.000 euro.

Art. 5

Il presente accordo di programma, così come citato in premessa, ha validità fino al 31 dicembre 2011 e, previa intesa fra le parti, è prorogabile, nel caso di mancata realizzazione della rete radio regionale, di anno in anno, agli stessi patti e condizioni, fatta salva la rivalutazione ISTAT.

Il presente accordo di programma consta di n. 5 articoli.

Per qualunque controversia che potesse insorgere fra le parti, foro competente è quello di Roma.

Previo lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

*Il legale rappresentante della CRI
Comitato regionale della Sicilia:
Ciriminna*

*L'Assessore regionale per la salute:
Russo*

Palermo, 16 novembre 2010.

(2010.50.3468)102

DECRETO 15 dicembre 2010.

Integrazione del decreto 4 agosto 2010, concernente rinnovo della Commissione oncologica regionale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il proprio decreto 4 agosto 2010, n. 2006/2010, che ha rinnovato la Commissione oncologica regionale (COR);

Visto il decreto n. 30299 del 15 settembre 2010, con il quale è stata modificata la Commissione oncologica regionale;

Considerato che all'interno della Commissione oncologica regionale è carente la figura del referente per le problematiche connesse alla patologia oncologica che colpisce i soggetti anziani;

Ravvisata l'opportunità di inserire tale figura quale riferimento per le problematiche oncologiche che colpiscono gli anziani;

Visto il "curriculum vitae" presentato dal prof. Ignazio Barreca;

Decreta:

Art. 1

La Commissione oncologica regionale, di cui al decreto 4 agosto 2010 e successive modificazioni, viene integrata con il prof. Ignazio Carreca, titolare della cattedra di oncologia medica dell'Università degli studi di Palermo, presidente dell'Airona (Associazione nazionale oncologica geriatrica).

Art. 2

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 15 dicembre 2010.

RUSSO

(2010.50.3473)102

DECRETO 29 dicembre 2010.

Proroga della compartecipazione alla spesa farmaceutica fino al 31 dicembre 2012.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130;

Visto il decreto n. 259 del 28 febbraio 2007, con il quale, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 796, lettera l), punto 1, e coerentemente a quanto previsto in merito dal Piano regionale di contenimento 2007-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono state individuate, attraverso adozione di apposito provvedimento, ulteriori quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica per garantire il necessario riequilibrio finanziario nel settore e al contempo, favorire un maggiore grado di consapevolezza nell'uso di farmaci;